

Comune di Orciano di Pesaro

Provincia di Pesaro e Urbino

41040

Deliberazione originale della Giunta Comunale

Numero 6 del Reg. Data 17-02-09

Oggetto: CONFERMA TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2009.

L'anno **duemilanove**, il giorno **diciassette** del mese di **febbraio** alle ore **21:35**, nella Residenza Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la

Giunta Comunale

nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres./Ass.
PAUPINI GUERRINO	SINDACO	P
POLITI VANIA MARIA IN GARGAMELLI	VICE SINDACO	P
ANSUINI DILETTA	ASSESSORE	P
ROSSETTI FRANCESCO	ASSESSORE	A
VEGLIO' DANTE	ASSESSORE	P

Assegnati 5 In carica 5 Presenti n. 4 Assenti n. 1.

- Assiste, in qualità di segretario verbalizzante (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Sig. BISCHI DOTT. ANGELO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig PAUPINI GUERRINO, nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL SINDACO ILLUSTRA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n° 179 del 29.04.1994 sono state approvate le tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con decorrenza 01.01.1994;

CONSIDERATO che questo Comune non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie individuate con l'art. 45 - comma 2° - del D.L.vo 30.12.1992, n. 504, e pertanto non soggiace alle disposizioni previste all'art. 4 del D.L. 415/89, convertito con modificazioni dalla legge n° 8/90;

VISTO il comma 20 dell'art. 31 della legge 448 del 23.12.1998 che sostituisce il comma q) dell'art. 63 del D.L.gs. 15/12/1997 n. 446 e che testualmente recita: "*I Comuni e le Province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II^ del D.L.gs 15/11/1993 n. 507. I Comuni e le Province possono con regolamento adottato a norma dell'art. 52 prevedere che l'occupazione sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per occupazione di spazie ed aree, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.....;*"

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale non ha ancora provveduto all'adozione del richiamato regolamento;

VISTO l'art. 27 - comma 8 - della Legge Finanziaria n. 448 del 28.12.2001 che stabilisce entro la data di approvazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali;

CONSIDERATO che il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2009 è fissato al 31.03.2009;

VISTO l'art. 77 bis - comma 30 - della legge 133/2008;

RITENUTA la necessità di applicare anche per l'anno 2009, le tariffe, rimandando agli anni successivi la determinazione dei canoni;

P R O P O N E

1) di confermare per l'anno 2009 le tariffe approvate con delibera di Giunta Municipale n. 179 del 29.04.1994;

2) di precisare che a partire dal 01.01.2009 saranno esentati, per un periodo massimo di giorni trenta, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 449 del 27.12.1997, dal pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 della legge medesima e, con le stesse modalità, in particolare per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a), b), c) e d) dell'art. 31 della legge 5.08.1978 n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'art. 1117, n. 1, del codice civile, nonché la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31 della legge 5.08.1978 n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastali anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Trascorso tale periodo sarà dovuta la normale tariffa;

3) di ritenere, pertanto, modificato in tal senso il dispositivo della deliberazione di C.C. n. 7 del 26.2.1999.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000, quali risultano dal documento allegato alla presente deliberazione;

CON VOTI UNANIMI, espressi nei modi e forme di legge;

d e l i b e r a

di approvare la sopra trascritta proposta di deliberazione.

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
PAUPINI GUERRINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BISCHI DOTT. ANGELO

PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi **28-02-09** la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

- Contemporaneamente viene inviata comunicazione della medesima:
- ai capigruppo consiliari in elenco (art. 125, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000).
- alla Prefettura (art. 135, c. 2 D.Lgs. 18.8.00, n. 267).

Prot. n. 974

IL SEGRETARIO COMUNALE
BISCHI DOTT. ANGELO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal **28-02-2009** al **15-03-2009**;
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **11-03-2009** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Li **16-03-2009**

IL SEGRETARIO COMUNALE
BISCHI DOTT. ANGELO